

Proposta di legge di iniziativa popolare
**RIORDINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE INTELLETTUALI E ABOLIZIONE DEL
VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO**

Art. 1

(Definizioni)

1. Per ordini professionali soggetti alla seguente disposizione si intendono gli ordini e i Collegi definiti dall'art. 1 del D.Lgs. luogotenenziale 382/44.
2. Per professionisti e libero-professionisti si intendono coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, erano iscritti agli albi professionali di cui al comma precedente.
3. Per praticanti si intendono si intendono coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, erano iscritti nei registri dei praticanti di cui al comma precedente.
3. Per istituzioni professionali si intendono organizzazioni di diritto privato, riconosciute con apposito decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica le quali stabiliscono, mediante statuto, regole e modi per l'accesso facoltativo di soci ai propri elenchi di qualificazione di cui al successivo art. 3.

Art. 2

(Abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi per l'esercizio di professioni e del valore legale dei titoli di studio)

1. L'articolo 48 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 è abrogato.
2. I titoli di studio rilasciati dagli istituti di istruzione superiore, dalle università, dalle accademie e dai conservatori di musica attestano esclusivamente valore scolastico e accademico.
3. Il titolo di "dottore" viene utilizzato esclusivamente dai titolari di diploma di dottorato di ricerca ed assume l'abbreviazione "DR" da anteporre al proprio nome. I titolari di laurea e di laurea magistrale possono utilizzare il titolo abbreviato "L" ed "LM", rispettivamente, da anteporre al proprio nome. I titolari di diploma di liceo classico e scientifico, diploma di istituto tecnico, diploma di qualifica professionale, diploma di istituto professionale, possono utilizzare i titoli abbreviati di "dC", "dS", "dT", "dqP", "dP", rispettivamente, da anteporre al proprio nome.
4. I soci delle istituzioni professionali riconosciute, nell'ambito dell'esercizio dell'attività svolta, possono identificarsi appartenenti a una o più istituzioni, mediante l'uso di sigle prestabilite, indicanti sia il grado, sia l'istituzione stessa. Le sigle decise dalle istituzioni devono essere tra loro univoche, ben distinguibili e sempre posposte al nome del suo titolare.
5. Sono abrogate tutte le altre norme e le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.

Art. 3

(Delle istituzioni professionali)

1. Le istituzioni professionali sono organizzazioni professionali non monopoliste delle specifiche attività intellettuali, rappresentano le categorie dei professionisti nei diversi settori tecnici e scientifici in termine di qualificazione e possono assistere, a richiesta, le istituzioni dello Stato e le amministrazioni pubbliche o private.
2. Le istituzioni professionali vengono costituite, a domanda, esclusivamente su base nazionale e con unica sede centrale e non possono prescindere, nei loro statuti, dai seguenti aspetti peculiari:
 - tipo di qualificazioni richieste o riconosciute per l'accesso;
 - elenchi di qualificazione offerti, dipendenti dai livelli professionali dei soci nonché dall'esperienza accertata, distinti in "A", "B" e "C" e corrispondenti ai titoli accademici di laurea magistrale, laurea e diploma o equipollenti, rispettivamente;
 - praticantato e tipologia di esami di qualificazione richiesti per l'accesso ai diversi livelli di elenchi;
 - vigilanza e controllo sui soci;
 - disciplina deontologica e sanzionatoria delle irregolarità dei propri soci;
 - controllo su posizioni dominanti che limitano la concorrenza;
 - adempimento degli obblighi richiesti dalla legge e dallo statuto;

- assicurare e vigilare sul costante aggiornamento dei soci;
- governo unico e centrale di durata quinquennale;
- esecutivo costituito da massimo 11 componenti tra cui presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere;
- impossibilità di rielezione alle cariche di Presidente per più di un mandato e impossibilità di rielezione nel consiglio per oltre 3 mandati;
- pubblicazione telematica di spese e bilanci a disposizione dei soci;
- rapporto annuale delle attività svolte al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca scientifica che può, a seguito di accertate violazioni dei criteri richiesti su ispezioni a campione, revocare ad horas il riconoscimento precedentemente attribuito.

3. I singoli statuti approvati con il decreto di cui all'art. 1, comma 3 fissano singolarmente:

- a) modalità e termini elettorali;
- b) modalità di svolgimento del praticantato e dell'esame di qualificazione richiesto per l'accesso;
- c) modello organizzativo, deontologico, disciplinare e di completa autogestione economica e finanziaria per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dallo statuto;
- d) modalità di scelta del comitato di valutazione dei requisiti di qualificazione e d'esame dei nuovi soci;
- e) modalità di scelta del comitato di valutazione di accertamento e del mantenimento dei requisiti da parte dei soci anche dal punto di vista formativo continuo;
- f) tipo di attestato, tessera e timbro identificativo del socio nei vari livelli dell'istituzione professionale;
- g) campi e limiti di attività dei soci iscritti nei diversi livelli previsti;
- h) sigle utilizzate dai soci, nei diversi gradi associativi, nell'esercizio professionale.

Art. 4

(Esercizio libero-professionale)

1. In forza delle presenti disposizioni, per libero professionista è inteso un lavoratore che, avendo una professionalità acquisita tramite percorsi di istruzione ed esperienza come la laurea e le attività svolte, fornisce la stessa a vari clienti senza vincolo di subordinazione gerarchica. I liberi professionisti, inoltre, possono associarsi ad una o più istituzioni professionali che stabiliscono requisiti e regole per accedere ai loro diversi livelli di qualificazione.

2. Per poter esercitare la libera professione delle attività tecniche intellettuali precedentemente regolate dagli speciali ordinamenti professionali definiti dall'art. 1 del D.Lgs. luogotenenziale 382/44, occorre inoltrare all'Agenzia delle Entrate della propria provincia di residenza la richiesta di attribuzione della Partita IVA tramite la quale si verrà identificati per le procedure amministrative. Nella stessa richiesta dovrà anche essere specificato il codice riferito al tipo di attività che si intende esercitare.

3. I liberi professionisti, nell'ambito del proprio esercizio professionale, possono utilizzare esclusivamente i titoli professionali corrispondenti agli eventuali livelli di qualificazione ottenuti dalle istituzioni professionali con esclusione di ogni altro titolo professionale ed accademico non attinente il campo di attività esercitato.

4. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure di affidamento di consulenze ed incarichi a liberi professionisti applicano criteri di necessità inderogabili e trasparenza, nonché regole basate sui principi di competenza professionale, rilevabili innanzitutto dai livelli di qualificazione ottenuti dal professionista, dalla sua esperienza e, solo per ultimo, da quello della libera concorrenza sull'onorario richiesto. Particolari procedure di affidamento di incarichi di modesta entità, devono essere previste a favore dei giovani liberi professionisti con limite d'età inferiore ai 30 anni, basandosi sul principio della rotazione.

Ogni amministrazione pubblica ed ente locale entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge adotta un proprio regolamento conforme alle disposizioni del presente comma per l'affidamento di incarichi e consulenze a professionisti esterni.

In assenza del citato regolamento oltre che della necessaria copertura finanziaria, non possono essere conferiti incarichi esterni in nessun caso.

Art. 5

(Previdenza obbligatoria - Enti previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti)

1. L'esercizio della libera professione è subordinato:

- a) al regime previdenziale obbligatorio per chiunque, anche se dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- b) alla sottoscrizione di una polizza di rischio civile professionale con copertura totale sulle attività svolte e massimale non inferiore a 10 volte il fatturato dell'anno fiscale precedente. In caso di nuova attività si può optare per il massimale più basso ferma restando la condizione della copertura totale delle attività svolte.

2. Gli istituti e gli enti previdenziali preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge rielaborano i propri statuti e i propri organi amministrativi in funzione delle nuove disposizioni di cui alla presente legge e avanzano entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore, proposte di fusione e accorpamento a vantaggio dei liberi professionisti ai quali è data libertà di scelta, ancorché essi siano o non siano soci di istituzioni professionali riconosciute.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. Con le economie del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, si incentiva la ricerca medico-scientifica nei settori della prevenzione e cura oncologica.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali di cui al comma 1 del precedente art. 1 cessano inderogabilmente il loro ruolo di enti pubblici non economici e i loro presidenti dei Consigli Nazionali in carica possono presentare un articolato piano per la loro trasformazione in istituzioni professionali.

3. Il personale dipendente degli ordini di cui al comma 1, dell'art. 1 è posto in mobilità e assorbito, allo stesso livello originario, nelle istituzioni professionali di riconversione con copertura economica derivante totalmente dai fondi di autogestione. In nessun caso tale assorbimento può portare ad una progressione di carriera o economica incompatibile col nuovo assetto organizzativo di un organismo di diritto privato.

4. I professionisti iscritti nei relativi albi degli ordini di cui al comma 1 dell'art. 1 possono transitare, a domanda, nei relativi elenchi ed ai livelli corrispondenti alla loro qualificazione delle istituzioni professionali.

5. I praticanti iscritti nei relativi registri degli ordini di cui al comma 1 dell'art. 1 possono transitare, a domanda, nei relativi registri delle istituzioni professionali.

6. I fascicoli originali dei professionisti iscritti agli ordini professionali di cui al precedente comma 1 dell'art. 1 vengono consegnati dai Presidenti dei singoli Ordini provinciali entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge all'Archivio di Stato territorialmente competente unitamente ad un archivio telematico contenente gli stessi dati.

7. I fascicoli originali dei praticanti iscritti ai registri degli ordini professionali di cui al precedente comma 1 dell'art. 1 vengono riconsegnati ai loro titolari o ai loro eredi dai Presidenti dei singoli Ordini provinciali entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

8. I beni mobili e immobili nonché le attività e le passività di bilancio, i crediti e i debiti di amministrazione di titolarità degli ordini di cui al comma 1 dell'art. 1 vengono assorbiti dalle istituzioni professionali in caso di riconversione entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

9. In mancanza di riconversione in istituzioni professionali o di inutile decorrenza del termine di cui al comma precedente:

- a) i beni mobili ed immobili di titolarità degli ordini di cui al comma 1 dell'art. 1 transitano nel patrimonio demaniale ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di salvaguardia del pubblico

interesse. Con provvedimento del Dirigente territorialmente competente dell'agenzia del Demanio, vengono disposte le procedure e i controlli necessari alle operazioni fino al loro completamento.

b) qualsiasi documentabile debito di bilancio, insolvenza e mancato pagamento di amministrazione di titolarità degli ordini di cui al comma 1 dell'art. 1 viene posto a cura dei creditori a carico dei soggetti facenti parte dell'esecutivo del consiglio dell'ordine in carica al momento dell'accensione di ciascuna pendenza, Presidente - Segretario - Tesoriere, in eguale misura tra loro.

10. Tutte le norme in contrasto con la presente legge, sono abrogate o adeguate alla stessa.

Art. 7

(Disciplina sanzionatoria)

1. Chiunque, dalla data di entrata in vigore della presente legge utilizza il titolo di dottore in difformità al c. 3 dell'art. 2 della presente legge è punito con la sanzione di 1000 euro. La sanzione è di 5 volte superiore qualora la difformità sia stata reiterata più di una volta.

2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore della presente legge utilizza indebitamente i titoli scolastici e i titoli rilasciati dalle istituzioni professionali riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica è punito con la sanzione di 1000 euro e con la sospensione dell'attività di almeno 12 mesi fino ad anni due. La sanzione è di 5 volte superiore e con la preclusione di minimo anni cinque fino ad anni dieci dall'attività qualora la difformità sia stata reiterata più di una volta.

3. Chiunque, dalla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività libero professionale senza le coperture assicurative di cui al comma 1 dell'art. 5 è punito con la sanzione di 1000 euro e con la preclusione di minimo anni cinque fino ad anni dieci dall'attività qualora la difformità sia stata reiterata più di una volta.